Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 14 febbraio 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2164.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara . . . . Pag 660

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1963, n. 2165.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa . . . . Pag. 660

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1963, n. 2166.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano . . . . Pag. 662

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1963, n. 2167.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina . . . . Pag. 662

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1963, n. 2168.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo . . . . Pag. 663

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2169.
Autorizzazione all'Ente provinciale per il turismo di Taranto ad acquistare beni immobili . . . . Pag. 663

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 2170.
Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma dei Santi Fabiano e Sebastiano Mm., in frazione Selva del comune di Levico (Trento) . . . . Pag. 664

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 2171.
Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Giacomo Maggiore Apostolo, in frazione Prè del comune di Molina di Ledro (Trento) . . . . Pag. 664

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 2172.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. Immacolata, del comune di Sesto Fiorentino (Firenze) . . . . Pag. 664

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 2173.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in località La Pianta del comune di La Spezia . . . . Pag. 664

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1964.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1964 . . . . Pag. 664

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1964.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964 . . . . Pag. 665

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1964.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964 . . . . Pag. 665

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1964.
Modifiche ai decreti ministeriali 9 giugno 1962 e 8 settembre 1962 di nomina delle Commissioni regionali per l'accertamento della cecità e del residuo visivo di cui all'art. 11 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 . . . . . . Pag. 665

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1964.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964 . . . . Pag. 666

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1964.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964 . . . . Pag. 666

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 667

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Lentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . . Pag. 667

Autorizzazione al comune di Carapelle Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 667

Autorizzazione al comune di Pignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 667

Autorizzazione al comune di Borghetto Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 667

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 667

Autorizzazione al comune di Caprarica di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 667

Autorizzazione al comune di Cannole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 667

Autorizzazione al comune di Alessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 667

Autorizzazione al comune di Muro Leccese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 667

Autorizzazione al comune di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 667

Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 667

Autorizzazione al comune di Barga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 667

Autorizzazione al comune di Fiordimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 668

Autorizzazione al comune di Monte San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 668

Autorizzazione al comune di Camporotondo di Fiastrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 668

Autorizzazione al comune di Caldarola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 668

Autorizzazione al comune di Corridonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 668

Autorizzazione al comune di Paganico Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 668

Autorizzazione al comune di Valfabbrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 668

Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 668

Autorizzazione al comune di Città Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 668

Autorizzazione al comune di Bussi sul Tirino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 668

Autorizzazione al comune di Pietranico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 668

Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 668

Autorizzazione al comune di Peccioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 668

Autorizzazione al comune di Montescudaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 669

Autorizzazione al comune di Orciano Pisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 669

Autorizzazione al comune di Sant'Agata sul Santerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 669

Autorizzazione al comune di Varapodio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 669

Autorizzazione al comune di Stignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 669

Autorizzazione al comune di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 669

Autorizzazione al comune di San Luca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 669

Autorizzazione al comune di Casaprota ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 669

Autorizzazione al comune di Borgovelino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 669

Autorizzazione al comune di Belmonte Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 669

Autorizzazione al comune di Collalto Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 669

Autorizzazione al comune di Riano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 669

Autorizzazione al comune di Gorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 669

Autorizzazione al comune di Licenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 669

Autorizzazione al comune di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . . . Pag. 669

Autorizzazione al comune di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 670

Autorizzazione al comune di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 670

Autorizzazione al comune di Montecompatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 670

Autorizzazione al comune di Mazzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 670

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 670

Autorizzazione al comune di Roiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 670

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 670

Autorizzazione al comune di Giacciano con Baruchella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 670

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 670

Autorizzazione al comune di Castiglione del Genovesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 670

Autorizzazione al comune di Mottola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 670

Autorizzazione al comune di Foza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 670

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Elia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 670

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 670

Autorizzazione al comune di Villa Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 671

Autorizzazione al comune di Colle San Magno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 671

Autorizzazione al comune di Pescosolido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 671

Autorizzazione al comune di Pontecorvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 671

Autorizzazione al comune di Morolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 671

Autorizzazione al comune di Broccostella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 671

Autorizzazione al comune di Santa Fiora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 671

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 671

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 671

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 671

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 671

Autorizzazione al comune di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 671

Autorizzazione al comune di Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 671

Autorizzazione al comune di Avezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 671

Autorizzazione al comune di Lucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 672

Autorizzazione al comune di Prezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 672

Autorizzazione al comune di Arzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 672

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 672

Autorizzazione al comune di Casamarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 672

Autorizzazione al comune di Quarto Flegreo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 672

Autorizzazione al comune di Striano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 672

Autorizzazione al comune di Scisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 672

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 672

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 672

Autorizzazione al comune di San Gennaro Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 672

Autorizzazione al comune di Modolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 672

Autorizzazione al comune di Montresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 672

Autorizzazione al comune di Scano Montiferro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 672

Autorizzazione al comune di Laconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 673

Autorizzazione al comune di Lodè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 673

Autorizzazione al comune di Lugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 673

Autorizzazione al comune di Barisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 673

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 673

Autorizzazione al comune di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 673

Autorizzazione al comune di Altino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 673

Autorizzazione al comune di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 673

Autorizzazione al comune di Francavilla Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 673

Autorizzazione al comune di Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 673

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Bellizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 673

Autorizzazione al comune di Grotta d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 673

Autorizzazione al comune di Reggello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 673

Autorizzazione al comune di Scarperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 673

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Tagliacozzo (L'Aquila), di un terreno sito in Tagliacozzo . . . . . Pag. 674

Ministero dei lavori pubblici: Proroga al termine di attuazione del piano di ricostruzione di Guardiagrele (Chieti). Pag. 674

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna . . . . Pag. 674

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria . . . . Pag. 674

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 674

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Bando di concorso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Pag. 675

Ministero della pubblica istruzione:

Diario delle prove del concorso per esami e per titoli a due posti di microbiologo in prova nel ruolo dei microbiologi della carriera scientifico direttiva del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti. Pag. 675

Diario delle prove di esami del concorso per esami e titoli a due posti di chimico in prova nel ruolo dei chimici della carriera scientifico direttiva del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti . Pag. 675

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso per esami a centotrentuno posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1963 Pag. 675

Ministero della difesa-Esercito: Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero del commercio con l'estero spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 25 gennaio 1964) . . . . Pag. 675

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per titoli ed esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva - Specializzazioni in agronomia e frutticoltura . . . . Pag. 676

Ministero della sanità:

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trentadue posti di ispettore sanitario in prova nella carriera direttiva degli ispettori sanitari del Ministero della sanità . . . . Pag. 679

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità . . . . . . Pag. 680

Nomina di membri aggiunti alla Commissione giudicatrice del concorso per esami a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità . . . . Pag. 680

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2164.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1952, n. 1207, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 102 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Chirurgia pediatrica, annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in Chirurgia pediatrica

Art. 103. — La Scuola di specializzazione in Chirurgia pediatrica ha la durata di tre anni ed ha sede presso la Clinica chirurgica, il cui professore di ruolo è direttore della Scuola.

Art. 104. — L'ammissione alla Scuola si effettua solo in base a concorso per titoli ed esami.

Alla Scuola non potranno essere iscritti più di otto allievi per ciascun anno di corso.

Art. 105. — Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma sono le seguenti:

Primo anno:

Clinica chirurgica e terapia chirurgica;
Elementi di anestesiologia nell'infanzia;
Fisiologia;
Patologia generale con particolare riguardo alle anomalie e alle deformità;
Elementi di puericultura;
Farmacologia con particolare riguardo agli anestetici;
Anatomia ed istologia patologica.

Secondo anno:

Clinica chirurgica e terapia chirurgica;
Elementi di anestesiologia nell'infanzia;
Tecnica degli esami endoscopici;
Radiologia;
Ortopedia;
Clinica pediatrica.

Terzo anno:

Clinica chirurgica e terapia chirurgica;
Elementi di anestesiologia nell'infanzia;
Clinica pediatrica.

Art. 106. — Gli esami di profitto, che si sostengono in gruppo di materie, sono obbligatori alla fine del secondo e terzo anno.

Gli allievi che non superano alla fine del secondo anno i seguenti esami, in gruppo di materie, non possono essere iscritti al terzo anno.

1° gruppo:
Fisiologia - Farmacologia - Puericultura.

2° gruppo:
Patologia generale - Anatomia e istologia patologica.

3° gruppo:
Radiologia - Ortopedia - Tecnica degli esami endoscopici.

Alla fine del terzo anno, per essere ammessi all'esame di diploma, gli allievi debbono aver superato l'esame di profitto nel seguente gruppo di materie:
Elementi di anestesiologia nell'infanzia;
Clinica pediatrica;
Clinica chirurgica e terapia chirurgica.

Art. 107. — L'insegnamento ha carattere praticodimostrativo a mezzo di lezioni, colloqui ed esercitazioni sopra casi clinici.

L'internato è obbligatorio durante i tre anni di corso e si svolge nella clinica chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1963, n. 2165.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 91, relativo al corso di laurea in Scienze biologiche è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « Gli studenti possono seguire i corsi di laboratorio biennale ed annuale negli Istituti di botanica, di fisiologia, di zoologia ed anatomia comparata, di anatomia umana, di patologia generale, di antropologia, di paleontologia, di igiene, di chimica biologica, di genetica e di patologia vegetale e microbiologia agraria ».

Art. 93. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto quello di « Prospezioni geochimiche ».

Art. 110, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Farmacia, è modificato nel senso che i primi tre comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« La frequenza del primo corso di Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica deve precedere quella del secondo corso e la frequenza del secondo quella del terzo. Analoghe precedenze sono stabilite per i rispettivi esami. L'esame di chimica generale e inorganica deve precedere quelli di chimica organica e di Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica primo corso.

L'esame di chimica organica deve precedere quello di tutte le materie in cui si utilizza la Chimica organica (Chimica farmaceutica; Chimica biologica; Farmacologia e farmacognosia; Tecnica e legislazione farmaceutica; Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica secondo corso; Chimica farmaceutica applicata; Chimica bromatologica; Igiene). L'esame di esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica secondo corso deve precedere quelli di Chimica bromatologica e di Tecnica e legislazione farmaceutica. L'esame di Anatomia umana deve precedere quello di Fisiologia generale. L'esame di Fisiologia generale e l'esame di Chimica biologica devono precedere quello di Farmacologia e farmacognosia ».

Dopo l'art. 167, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di specializzazione in calcolo automatico.

Corso di specializzazione in Calcolo automatico

Art. 168. — Presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito un corso di specializzazione in Calcolo automatico. Il corso ha la durata di un anno e si propone di preparare laureati specializzati nel calcolo automatico e nel trattamento delle informazioni.

Art. 169. — Al corso si possono iscrivere coloro che siano in possesso di una laurea rilasciata da qualunque Facoltà universitaria.

Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al corso, è fissato, anno per anno, dal Consiglio della Facoltà, su proposta del direttore del corso. L'ammissione al corso è, pertanto, subordinata ad una graduatoria formulata in base all'esito di un esame orale.

Art. 170. — Il direttore del corso è nominato dal rettore su designazione del Consiglio della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

Gli insegnamenti del corso sono affidati a professori di ruolo, o liberi docenti, o assistenti delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di Ingegneria, nonchè a persone di riconosciuta competenza in uno degli insegnamenti impartiti nel corso. Le nomine sono approvate dal Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore del corso.

Art. 171. — Gli insegnamenti impartiti nel corso sono i seguenti:

1) Fondamenti di logica e di aritmetica con applicazioni ai calcolatori elettronici a cifra;
2) Struttura dei calcolatori elettronici;
3) Elementi di programmazione generale;
4) Linguaggi programmativi particolari;
5) Analisi numerica.

Gli insegnamenti sono integrativi da esercitazioni pratiche e da seminari.

Ogni iscritto è tenuto a seguire i corsi ed a partecipare alle altre attività del corso.

E' data facoltà al direttore all'inizio di ogni anno accademico di rivedere il programma del corso e di sottoporre al Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali proposte di variazione del medesimo che saranno rese pubbliche.

Art. 172. — Al termine del corso, gli iscritti devono sostenere un esame finale consistente in un colloquio su tutti gli argomenti svolti e nella discussione di una tesina orale preparata su argomento scelto d'accordo con uno degli insegnanti del corso.

A coloro che hanno superato l'esame finale viene rilasciato un certificato di frequenza e di profitto in calcolo automatico.

Art. 173. — La Commissione d'esami è composta dagli insegnanti dei corsi di cui all'art. 171 ed è presieduta dal direttore del corso.

Art. 174. — I contributi dovuti dagli iscritti sono stabiliti di anno in anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1963

SEGNI

Gui

Visto, *il Guardasigilli:* Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 101. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1963, n. 2166.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di « Biofisica » e di « Immunologia ». L'insegnamento complementare di « Fisica nucleare applicata alla medicina » muta denominazione in « Medicina nucleare ».

Art. 145. — Il secondo comma relativo ai titoli di ammissione alla scuola speciale per tecnici di istituti medico-biologici è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono titoli di ammissione: il diploma di maturità classica, il diploma di maturità scientifica, il diploma di abilitazione magistrale, nonchè titoli ritenuti equipollenti ai diplomi anzidetti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1963, n. 2167.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di « Demografia ».

Art. 49. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica, indirizzo didattico, sono aggiunti quelli di:

Geodesia;

Geometria differenziale.

Art. 50. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica, indirizzo generale, è aggiunto quello di « Geometria differenziale ».

Dopo l'art. 125 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di specializzazione in Farmacognosia.

Corso di specializzazione in Farmacognosia

Art. 126. — Il corso ha sede presso l'Istituto di farmacognosia della Facoltà di farmacia dell'Università ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relative alle Scuole di specializzazione dell'Università di Messina, e secondo le norme del seguente ordinamento.

Art. 127. — Titolo necessario per l'ammissione al corso di specializzazione in Farmacognosia è la laurea in Farmacia.

Il corso ha la durata di anni due.

Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso non sarà superiore a dodici.

Art. 128. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:

Primo anno:

1) Farmacognosia generale;
2) Chimica farmaceutica applicata;
3) Complementi di Farmacologia;
4) Complementi di Botanica farmaceutica;
5) Analisi delle droghe medicinali;
6) Tecnica istologica e microscopia;
7) Farmacognosia speciale;
8) Farmacoistoria e farmacoetnologia.

Secondo anno:

1) Farmacognosia speciale;
2) Biochimica applicata;
3) Complementi di Chimica farmaceutica e tossicologica;
4) Farmacoergasia (coltivazione, acclimatazione, ibridazione, ecc.);

5) Farmacogeografia, Farmacoemporia e Farmacodiacosmia;
6) Fitoterapia;
7) Dosaggi biologici;
8) Riconoscimento delle droghe vegetali polverate.
Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni pratiche. Saranno altresì tenute conferenze su argomenti particolari di Farmacognosia generale e speciale e problemi farmacognostici di attualità.

Art. 129. — Gli specializzandi dovranno sostenere un esame sul programma di ciascun insegnamento e per ottenere l'ammissione al secondo anno dovranno avere superato gli esami delle materie annuali del primo anno.

Art. 130. — Lo specializzando alla fine dei corsi presenterà una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, su argomento della specialità che sarà posto in discussione al relativo esame di diploma.

A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verrà rilasciato il « Diploma di specializzazione in Farmacognosia ».

Art. 131. — Le tasse, le soprattasse ed i contributi di laboratorio saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio della scuola.

Art. 137, relativo alla Scuola di specializzazione in Malattie del rene, sangue e ricambio il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti, per ogni anno, non potrà essere superiore a venti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1963, n. 2168.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 57. — L'insegnamento obbligatorio sul piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria elettronica, di « Tecnica delle microonde (semestrale) » cambia denominazione in « Tecnica delle iperfrequenze » con durata annuale.

Nello stesso corso di laurea in due gruppi di materie a scelta dello studente - Indirizzo laboratori di ricerche e Indirizzo nucleare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

C) Gruppi di materie a scelta dello studente:

a) indirizzo di calcolo elettronico:
Tecnica della programmazione;
Circuiti logici e calcolatrici elettroniche.

b) indirizzo impianti:
Impianti elettrici;
Impianti nucleari.

Art. 62. — Le propedeuticità della lettera *m*) sono modificate nel senso che l'insegnamento di « Fisica del reattore » non è più propedeutico per l'insegnamento di « Termodinamica e termocinetica applicata ».

Il comma secondo della lettera *o*) relativo alle propedeuticità è soppresso e sostituito dal seguente: « Gli esami di « Complementi di comunicazioni elettriche », « Controlli automatici » e « Radiotecnica » devono essere preceduti da quello di « Comunicazioni elettriche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2169.

Autorizzazione all'Ente provinciale per il turismo di Taranto ad acquistare beni immobili.

N. 2169. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Ente provinciale per il turismo e lo spettacolo di Taranto viene autorizzato ad acquistare in proprietà i locali del fabbricato, sito in detta Città, angolo corso Umberto e via Acclavio, costituiti da tre vani in pianterreno; da un vano terreno interno, adibito a rimessa, sito nel cortile e dall'intero scantinato di detto fabbricato, da adibire per la sede dei propri uffici e per l'annessa Galleria di esposizione Taras.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 2170.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma dei Santi Fabiano e Sebastiano Mm., in frazione Selva del comune di Levico (Trento).

N. 2170. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 13 giugno 1963, integrato con postilla e dichiarazione del 19 stesso mese ed anno, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma dei Santi Fabiano e Sebastiano Mm., in frazione Selva del comune di Levico (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 84. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 2171.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Giacomo Maggiore Apostolo, in frazione Prè dei comune di Molina di Ledro (Trento).

N. 2171. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 2 giugno 1963, integrato con dichiarazione del 12 stesso mese ed anno, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Giacomo Maggiore Apostolo, in frazione Prè del comune di Molina di Ledro (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 83. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 2172.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. Immacolata, del comune di Sesto Fiorentino (Firenze).

N. 2172. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 15 ottobre 1962, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 1° settembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia della B.M.V. Immacolata del comune di Sesto Fiorentino (Firenze), ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 82. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 2173.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in località La Pianta del comune di La Spezia.

N. 2173. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Luni in data 16 luglio 1963, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in località La Pianta del comune di La Spezia, ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 81. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 27 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: De Cocci

(1497)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 27 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: De Cocci

(1498)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 27 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: De Cocci

(1494)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1964.

Modifiche ai decreti ministeriali 9 giugno 1962 e 8 settembre 1962 di nomina delle Commissioni regionali per l'accertamento della cecità e del residuo visivo di cui all'art. 11 della legge 10 febbraio 1962, n. 66.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, circa l'istituzione del Ministero della sanità, il suo ordinamento e le sue attribuzioni;

Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 66, concernente nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 1962, con il quale sono nominate le Commissioni medico-oculistiche regionali, di cui all'art. 11 della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1962, (modifiche al decreto ministeriale 9 giugno 1962), di nomina delle Commissioni regionali per l'accertamento della cecità e del residuo visivo di cui all'art. 11 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

Ritenuto che debba procedersi alla sostituzione di alcuni membri delle Commissioni più sopra indicate;

Viste le comunicazioni dell'Opera nazionale per i ciechi civili e dell'Unione italiana dei ciechi;

Decreta:

Il prof. dott. Angelo Ferrante ed il dott. Pietro Giordano, componenti della Commissione medico-oculistica per la Venezia Euganea e provincie di Udine e Trieste, con sede a Padova, vengono sostituiti, per rinuncia, rispettivamente dal dott. Francesco Santelli e dottor Vincenzo Cusumano.

Il prof. dott. Emilio Reverdino, componente della Commissione medico-oculistica per la Lombardia, con sede a Milano, viene sostituito, per rinuncia, dal dottor Gianfranco Alfonso.

Il prof. dott. Giuseppe di Luca ed il dott. Giacomo Minicucci, componenti della Commissione medico-oculistica per l'Abruzzo e Molise, con sede a Pescara, vengono sostituiti, per rinuncia, rispettivamente dal professore dott. Carlo Gandolfi e dal dott. Franco Grilli.

Il dott. Renzo Catassi, componente della Commissione medico-oculistica per la Toscana, con sede a Firenze, viene sostituito dal dott. Pasquale Cioffi.

Il prof. dott. Ugo Dorello ed il prof. dott. Nicola Pagliarani, componenti della Commissione medico-oculistica per l'Emilia e Romagna, con sede a Bologna, vengono sostituiti, per rinuncia, rispettivamente dal dott. Leopoldo Palmieri e dal dott. Cesare Pollastri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1964

Il Ministro: MANCINI

(1503)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 27 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: DE COCCI

(1493)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoutura di Vicenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 28 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: DE COCCI

(1496)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1963, registro n. 84, foglio n. 387, è stato respinto il ricorso straordinario, proposto dalla signora Alfonsina De Lucia nata De Santis, subalterna giornaliera in servizio presso l'Università di Napoli, avverso il provvedimento ministeriale di rigetto della sua domanda d'inquadramento nei ruoli aggiunti.

(1340)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1964, il comune di Lentini (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 258.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1490)

Autorizzazione al comune di Carapelle Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Carapelle Calvisio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.120.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1404)

Autorizzazione al comune di Pignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Pignone (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.337.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1405)

Autorizzazione al comune di Borghetto Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Borghetto Vara (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.652.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1406)

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Itri (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.814.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1407)

Autorizzazione al comune di Caprarica di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Caprarica di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.120.866, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1408)

Autorizzazione al comune di Cannole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Cannole (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.518.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1409)

Autorizzazione al comune di Alessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Alessano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.758.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1410)

Autorizzazione al comune di Muro Leccese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Muro Leccese (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1411)

Autorizzazione al comune di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Portoferraio (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.074.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1412)

Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Massarosa (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.249.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1413)

Autorizzazione al comune di Barga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Barga (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1414)

Autorizzazione al comune di Fiordimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Fiordimonte (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.930.506, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1415)

Autorizzazione al comune di Monte San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Monte San Martino (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.895.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1416)

Autorizzazione al comune di Camporotondo di Fiastrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Camporotondo di Fiastrone (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.103.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1417)

Autorizzazione al comune di Caldarola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Caldarola (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.753.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1418)

Autorizzazione al comune di Corridonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Corridonia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.125.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1419)

Autorizzazione al comune di Paganico Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Paganico Sabino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.685.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1420)

Autorizzazione al comune di Valfabbrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Valfabbrica (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.973.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1421)

Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Umbertide (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.764.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1422)

Autorizzazione al comune di Città Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Città Sant'Angelo (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.079.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1423)

Autorizzazione al comune di Bussi sul Tirino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Bussi sul Tirino (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.688.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1424)

Autorizzazione al comune di Pietranico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Pietranico (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1425)

Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Penne (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.215.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1426)

Autorizzazione al comune di Peccioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Peccioli (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.751.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1427)

Autorizzazione al comune di Montescudaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1964, il comune di Montescudaio (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.057.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1428)

Autorizzazione al comune di Orciano Pisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1964, il comune di Orciano Pisano (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.753.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1429)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata sul Santerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.717.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1430)

Autorizzazione al comune di Varapodio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Varapodio (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.457.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1431)

Autorizzazione al comune di Stignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Stignano (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.069.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1432)

Autorizzazione al comune di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.126.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1433)

Autorizzazione al comune di San Luca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di San Luca (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.340.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1434)

Autorizzazione al comune di Casaprota ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Casaprota (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.328.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1435)

Autorizzazione al comune di Borgovelino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Borgovelino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.815.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1436)

Autorizzazione al comune di Belmonte Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Belmonte Sabina (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.252.333, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1437)

Autorizzazione al comune di Collalto Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Collalto Sabino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.423.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1438)

Autorizzazione al comune di Riano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Riano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.502.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1439)

Autorizzazione al comune di Gorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Gorga (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.415.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1440)

Autorizzazione al comune di Licenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1964, il comune di Licenza (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.975.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1441)

Autorizzazione al comune di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Poli (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.053.537, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1442)

Autorizzazione al comune di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Percile (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.225.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1443)

Autorizzazione al comune di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Olevano Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.680.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1444)

Autorizzazione al comune di Montecompatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Montecompatri (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.077.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1445)

Autorizzazione al comune di Mazzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1964, il comune di Mazzano Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.259.726, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1446)

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Subiaco (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.591.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1447)

Autorizzazione al comune di Roiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Roiate (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.347.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1448)

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Calto (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.517.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1449)

Autorizzazione al comune di Giacciano con Baruchella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Giacciano con Baruchella (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.459.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1450)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Taglio di Po (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.954.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1451)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Genovesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1964, il comune di Castiglione del Genovesi (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.379.241, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1452)

Autorizzazione al comune di Mottola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Mottola (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.117.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1453)

Autorizzazione al comune di Foza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Foza (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.216.276, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1454)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Elia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Castel Sant'Elia (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.675.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1455)

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Graffignano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.661.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1456)

Autorizzazione al comune di Villa Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Villa Santo Stefano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.536.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1464)

Autorizzazione al comune di Colle San Magno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1964, il comune di Colle San Magno (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.116.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1465)

Autorizzazione al comune di Pescosolido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Pescosolido (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.454.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1466)

Autorizzazione al comune di Pontecorvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Pontecorvo (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.411.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1467)

Autorizzazione al comune di Morolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1964, il comune di Morolo (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.956.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1468)

Autorizzazione al comune di Broccostella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Broccostella (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.782.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1469)

Autorizzazione al comune di Santa Fiora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Santa Fiora (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.685.677, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1470)

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Lubriano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.797.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1457)

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1964, il comune di Bitonto (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 507.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1458)

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1964, il comune di Francavilla Fontana (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1459)

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1964, il comune di Sora (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1462)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di San Giovanni Incarico (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.496.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1463)

Autorizzazione al comune di Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Fossa (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.771.540 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1471)

Autorizzazione al comune di Avezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1964, il comune di Avezzano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1472)

Autorizzazione al comune di Lucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Lucoli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.285.101 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1473)

Autorizzazione al comune di Prezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Prezza (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.534.576 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1474)

Autorizzazione al comune di Arzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Arzano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.041.130 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1475)

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Boscoreale (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.964.145 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1476)

Autorizzazione al comune di Casamarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Casamarciano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1477)

Autorizzazione al comune di Quarto Flegreo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Quarto Flegreo (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1478)

Autorizzazione al comune di Striano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Striano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1479)

Autorizzazione al comune di Scisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Scisciano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1480)

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1964, il comune di Pozzuoli (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 405.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1481)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1964, il comune di Castellammare di Stabia (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.379.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1482)

Autorizzazione al comune di San Gennaro Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di San Gennaro Vesuviano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.490.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1483)

Autorizzazione al comune di Modolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1964, il comune di Modolo (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 503.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1484)

Autorizzazione al comune di Montresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1964, il comune di Montresta (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.202.500 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1485)

Autorizzazione al comune di Scano Montiferro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Scano Montiferro (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.523.835 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1486)

Autorizzazione al comune di Laconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1964, il comune di Laconi (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.068.640 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1487)

Autorizzazione al comune di Lodè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1964, il comune di Lodé (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.689.557 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1488)

Autorizzazione al comune di Lugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1964, il comune di Lugo (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1489)

Autorizzazione al comune di Barisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Barisciano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.735.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1403)

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1964, il comune di Chioggia (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1491)

Autorizzazione al comune di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Arielli (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.857.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1537)

Autorizzazione al comune di Altino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Altino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.109.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1538)

Autorizzazione al comune di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Palombaro (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.219.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1539)

Autorizzazione al comune di Francavilla Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Francavilla Marittima (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.933.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1540)

Autorizzazione al comune di Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Lago (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.136.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1541)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Bellizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1964, il comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1542)

Autorizzazione al comune di Crotta d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Crotta d'Adda (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1543)

Autorizzazione al comune di Reggello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Reggello (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.488.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1544)

Autorizzazione al comune di Scarperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Scarperia (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.289.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1545)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Tagliacozzo (L'Aquila), di un terreno sito in Tagliacozzo.

Con decreto ministeriale n. 300.8/64546 del 28 gennaio 1964, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Tagliacozzo (L'Aquila), di un terreno sito in Tagliacozzo (L'Aquila) lungo la strada statale n. 5 Tiburtina-Valeria, del periziato valore di L. 1.125.000 (un milionecentoventicinquemila) della superficie di mq. 750 distinto in catasto al foglio n. 44 parte, delle particelle n. 450, 181 e 383, confinante con la strada statale di cui sopra, con la Scuola di avviamento professionale IV Novembre e con il fabbricato INA-Casa, da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(1204)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga al termine di attuazione del piano di ricostruzione di Guardiagrele (Chieti)

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1963, n. 5799, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Guardiagrele, approvato con decreto ministeriale 29 marzo 1958, è prorogato fino al 29 marzo 1966.

(1265)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1963, numero 27196/5337, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Sulli Maria-Ida, nata in Orsogna il 24 novembre 1925, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » I e II tronco in Orsogna e Filetto estese mq. 1822 riportate in catasto alle particelle numeri 74 parte, 138/a z e 138 1/8 del foglio di mappa n. 22 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 359/*bis* e 358/*bis*.

(1583)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1963, numero 27695/5384, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ruggieri Antonio, nato in Andria il 27 gennaio 1893, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estese mq. 125 riportate in catasto alle particelle numeri 173 1/8 e 173 1/10 del foglio di mappa n. 100 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 136 e 138.

(1585)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 13 febbraio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,44	622,46	622,46	622,48	622,47	622,48	622,475	621,95	622,48	622,47
$ Can.	576,23	576,30	576,20	576,15	575,60	576,36	576,25	573 —	576,22	576,30
Fr. Sv.	144,15	143,89	143,85	143,88	143,80	143,84	143,88	143,90	143,84	143,90
Kr. D.	90,04	90 —	90,06	90,02	90 —	90,06	90,01	89,95	90,05	90,05
Kr. N.	86,94	86,925	86,90	86,93	87 —	86,93	86,93	86,70	86,93	86,93
Kr Sv.	120,05	120,12	120,11	120,115	120,15	120,14	120,125	119,90	120,16	120,15
Fol.	172,07	172,65	172,62	172,67	172,70	172,64	172,68	172,47	172,68	172,63
Fr. B.	12,50	12,494	12,4925	12,494	12,495	12,50	12,4945	12,37	12,49	12,495
Franco francese	127,02	127,035	127,05	127,035	127 —	127,04	127,035	126,95	127,03	127,03
Lst.	1741,64	1741,60	1741,675	1741,70	1741,625	1741,90	1741,70	1740,95	1741,85	1741,55
Dm. occ.	156,67	156,695	156,675	156,71	156,695	156,70	156,71	156,55	156,70	156,70
Scell. Austr.	24,10	24,08	24,08	24,08625	24,05	24,09	24,0875	24,07	24,08	24,085
Escudo Port.	21,71	21,73	21,73	21,725	21,70	21,73	21,7225	21,60	21,73	21,73

Media dei titoli del 13 febbraio 1964

Rendita 5 % 1935	109,825
Redimibile 3,50 % 1934	88,175
Id 3,50 % (Ricostruzione)	82,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,475
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,625

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 febbraio 1964

1 Dollaro USA	622,477
1 Dollaro canadese	576,20
1 Franco svizzero	143,88
1 Corona danese	90,015
1 Corona norvegese	86,93
1 Corona svedese	120,12
1 Fiorino olandese	172,675
1 Franco belga	12,494
1 Franco francese	127,035
1 Lira sterlina	1741,70
1 Marco germanico	156,71
1 Scellino austriaco	24,087
1 Escudo Port.	21,724

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bando di concorso
della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

L'ALTA AUTORITA' C.E.C.A. - LUSSEMBURGO

assume per concorso per la direzione « Credito » della Direzione generale credito e investimenti:

un amministratore principale con approfondita esperienza bancaria o finanziaria.

Informazioni complementari, condizioni d'ammissione e moduli di candidatura sono pubblicati nel n. 12 della « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » del 27 gennaio 1964 che è in vendita presso: la Libreria dello Stato, piazza G. Verdi, 10, Roma (invio contro versamento Lit. 160 sul C.C.P. 1/2640. Preghiera di indicare il numero della « Gazzetta Ufficiale » in questione sullo scontrino di versamento).

Agenzie:

via del Tritone, 61/A e 61/B, Roma;

via XX Settembre (Palazzo Ministero delle finanze), Roma;

galleria V. Emanuele, 3, Milano;

via Chiaia, 5, Napoli;

via Cavour, 46/R, Firenze.

Data limite per la presentazione delle candidature: 27 febbraio 1964.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire direttamente all'Alta Autorità C.E.C.A., in Lussemburgo.

(1794)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove del concorso per esami e per titoli a due posti di microbiologo in prova nel ruolo dei microbiologi della carriera scientifico direttiva del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Le prove scritte del concorso a due posti di microbiologo in prova nel ruolo dei microbiologi della carriera scientifico dirittiva del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, avranno luogo nei giorni 10, 11 e 12 marzo 1964 con inizio alle ore 8,30.

Le prove di cui al punto 1) e 3) del bando di concorso si svolgeranno nei giorni 10 e 12 marzo 1964, presso l'Accademia di belle arti, via Ripetta, 218/*B*, Roma.

La prova di cui al punto 2) del bando stesso si svolgerà il giorno 11 marzo 1964, presso il Centro di Chimica Microbiologica dell'Istituto superiore di sanità di Roma, viale Regina Elena, n. 299.

(1792)

Diario delle prove di esami del concorso per esami e titoli a due posti di chimico in prova nel ruolo dei chimici della carriera scientifico direttiva del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Le prove scritte del concorso a due posti di chimico in prova nel ruolo dei chimici della carriera scientifico direttiva del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, avranno luogo nei giorni 5, 6 e 7 marzo 1964 con inizio alle ore 8,30.

Le prove di cui al punto 1) e 3) del bando di concorso, si svolgeranno nei giorni 5 e 7 marzo 1964 presso l'Accademia di belle arti, via Ripetta, 218-*B*, Roma.

La prova di cui al punto 2) del bando stesso si svolgerà il giorno 6 marzo 1964, presso il Laboratorio di chimica applicata dell'Università di Roma, via Eudossiana, 18 (San Pietro in Vincoli).

(1795)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centotrentuno posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento del personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1963, registro n. 16 Finanze, foglio n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 12 luglio 1963, con il quale è stato indetto il concorso per esami a centotrentuno posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1964, registro n. 1 Finanze, foglio n. 84, con il quale vennero fissate le prove scritte nei giorni 27, 28 e 29 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1964;

Ritenuta la necessità di rinviare le dette prove ad altra data;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte del concorso a centotrentuno posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, già fissate pei giorni 27, 28 e 29 gennaio 1964, avranno luogo in Roma, presso la Scuola centrale tributaria « E. Vanoni », via Maresciallo Caviglia n. 24 nei giorni 5, 6 e 7 marzo 1964, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1964
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 197

(1793)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero del commercio con l'estero spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 25 gennaio 1964).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'archivio del Ministero del commercio con l'estero, n. 3 (tre) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi do-

vranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmessa dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(1286)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ed esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva - Specializzazioni in agronomia e frutticoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, che approvano rispettivamente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente l'istituzione dell'agronomo di zona e il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera direttiva degli sperimentatori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva.

I posti messi a concorso sono ripartiti fra le seguenti specializzazioni e per la ammissione alle singole specializzazioni sono richiesti i diplomi di laurea indicati:

Agronomia: posti uno, laurea in scienze agrarie;

Frutticoltura: posti due, laurea in scienze agrarie;

Per ciascuna specializzazione i posti saranno conferiti mediante separato procedimento e distinte prove d'esame.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea indicato allo art. 1 per la specializzazione prescelta;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome:

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo articolo 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini della ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi e la specializzazione prescelta;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) i titoli che presentano in allegato alla domanda.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al precedente articolo 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra;

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

La valutazione dei titoli precederà le prove d'esame.

Per i titoli potrà essere attribuito un punteggio non superiore a cinque decimi.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà le graduatorie di merito relative alle singole specializzazioni con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito (aiuti ed assistenti universitari ordinari con almeno 2 anni di effettivo servizio, aiuti ed assistenti straordinari o volontari con almeno 3 anni di effettivo servizio, borsisti presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori fitopatologici con almeno 3 anni di tirocinio e le altre categorie di cui al successivo articolo 7, nonchè di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione delle graduatorie dei vincitori i candidati che abbiano superato le prove del concorso e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) gli invalidi civili: certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

q) i candidati che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni in qualità di aiuto o di assistente ordinario o per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle Università: certificato rilasciato dal rettore dell'Università attestante la qualità ed i termini di durata dei servizi prestati;

r) i candidati che abbiano compiuto almeno un triennio di tirocinio in qualità di borsisti negli istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli osservatori per le malattie delle piante: certificato rilasciato dal direttore dell'istituto sperimentale o dell'osservatorio fitopatologico attestante i periodi di tempo in cui hanno frequentato la stazione o l'osservatorio in qualità di borsisti e l'ente che ha concesso la borsa di studio.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità dei procedimenti seguiti, le graduatorie di merito saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Le graduatorie di merito, le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoindicati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto e stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente articolo 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata da notaio. Per il caso che il diploma non abbia potuto essere ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma, contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato a' sensi dello art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

3) il certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune o, se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello

stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorrono.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella delle lettera di invito a presentarli.

Il certificato di cittadinanza italiana e quello di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il collocamento nel ruolo sarà effettuato secondo l'ordine dei punti riportati dai singoli concorrenti nella votazione complessiva.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1964
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 120. — ANGELINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Specializzazione in agronomia

Prove scritte:
1) agronomia generale;
2) colture erbacee da pieno campo;
3) colture dei fruttiferi della vite e dell'olivo.

Prova pratica:
Rilievi sulle colture in campagna e sull'uso delle macchine agricole.

Prova orale:
Agronomia, coltivazioni erbacee ed arboree. Nozioni di chimica agraria con particolare riguardo al terreno ed ai concimi. Nozioni di fisiologia vegetale. Metodologia sperimentale.

Specializzazione in frutticoltura

Prove scritte:
1) fisiologia vegetale applicata alla frutticoltura;
2) tecnica colturale del frutteto;
3) miglioramento genetico delle piante da frutto.

Prova pratica:
Riconoscimento delle specie arboree da frutto e dei principali cultivar; operazioni di potatura verde o secca.

Prova orale:
Le materie delle prove scritte; metodologia sperimentale.

Il Ministro: MATTARELLA

(832)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trentadue posti di ispettore sanitario in prova nella carriera direttiva degli ispettori sanitari del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1963, registro 9, foglio 243, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 20 novembre 1963, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a trentadue posti di ispettore sanitario in prova nella carriera direttiva degli ispettori sanitari del Ministero della Sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il foglio n. 4412 del 23 novembre 1963, con il quale il primo presidente della Corte suprema di cassazione ha designato il consigliere di cassazione dott. Gennaro Guadagno quale presidente della Commissione esaminatrice predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trentadue posti di ispettore sanitario in prova è costituita come appresso:

Presidente:
Guadagno prof. dott. Gennaro, consigliere di Cassazione.

Membri:
Bergami prof. Gino, ordinario di fisiologia dell'Università di Napoli;
Petrilli prof. Fernando, ordinario di igiene dell'Università di Genova;
Traversa prof. dott. Emanuele, direttore generale;
Savi prof. Paolo, ispettore generale veterinario.

Segretario:
De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 23 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1963-64 e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1964-65.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, il 23 gennaio 1964
Registro n. 1, foglio 273

(1513)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1963, registro 6, foglio 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 agosto 1963, con il quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il foglio n. 694 S.G. del 19 settembre 1963, con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato dott. Franco Piga, quale presidente della Commissione esaminatrice predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova è costituita come appresso:

Presidente:

Piga dott. Franco, consigliere di Stato.

Membri:

Serra prof. Antonio, libero docente in batteriologia e profilassi delle malattie infettive degli animali. Facoltà di medicina veterinaria di Torino;

Montroni prof. Luigi, ordinario di patologia generale e anatomia patologica. Facoltà di medicina veterinaria di Bologna;

Zeetti prof. Raffaello, ispettore generale veterinario;

Mattioli dott. Angelo, veterinario provinciale capo.

Segretario:

Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione.

Art. 2.

Alla Commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti per le lingue estere (inglese, francese, tedesco e spagnolo) e l'ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato e la legislazione veterinaria:

prof. Alfonso Ferri, prof. Vincenzo Josia, prof.ssa Margherita Arredi Barazzoni, rispettivamente per la lingua inglese, francese-spagnolo e tedesco; dott. Alfonso De Silva (ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato e la legislazione veterinaria).

Art. 3.

Ai componenti della Commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 23 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1963-64 e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1964-65.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1964
Registro n. 1, foglio n. 271

(1518)

Nomina di membri aggiunti alla Commissione giudicatrice del concorso per esami a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1962, registro n. 6 Sanità, foglio numero 231, con il quale è stato bandito un concorso per esami a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 1º luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1963, registro n. 8 Sanità, foglio n. 137, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto in data 30 settembre 1963, in corso di registrazione alla Corte dei conti, relativo alla sostituzione di un componente della Commissione di che trattasi;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

Alla Commissione giudicatrice del concorso per esami a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità, sono aggregati, per la prova pratica di dattilografia e per le prove facoltative previste dal bando di concorso:

Josia prof. Vincenzo: lingue estere;

Corsi prof.ssa Jolanda e Rampazzi prof.ssa Silvana: dattilografia e stenografia;

Maggio dott. Franchino, calcolo meccanico.

Art. 2.

Ai predetti membri aggiunti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul capitolo 23 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1963-1964.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(1516)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.